

Il colloquio è regolato **dall'articolo 16 dell'Ordinanza Ministeriale n. 37 del 19 Maggio 2014**

Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale, alla presenza dell'intera commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente. 2. Il colloquio ha inizio **con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato.** Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto **la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico,** anche con l'ausilio degli insegnanti della classe. Negli indirizzi musicali dei licei pedagogici lo studente può iniziare il colloquio mediante l'esecuzione di un brano sul proprio strumento musicale. Analogamente, negli indirizzi sperimentali coreutici, il candidato può introdurre il colloquio mediante una breve performance coreutica. **Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio,** che, in conformità dell'articolo 1, capoverso articolo 3-comma 4, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, **deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare** proposti al candidato e con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe durante l'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. È d'obbligo, inoltre, provvedere alla **discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.**